



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 100 del 03/07/2009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 2009, n. 958

Limite di operatività da assegnare alle Amministrazioni Provinciali per fronteggiare gli interventi di soccorso nei territori colpiti da avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale da MIPAF con i DD. MM. Nn. 93/06 - 95/06 - 110/06 - 119/06 - 122/06 - 143/07.

Assente l'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Enzo Russo, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Credito agrario e Avversità atmosferiche, confermata dal dirigente f.f. dello stesso Ufficio e dal Dirigente ad interim del Servizio Agricoltura, riferisce quanto segue l'Ass. Minervini:

In seguito alle avversità atmosferiche verificatesi nel corso dell'anno 2005, 2006 e 2007 la Regione Puglia, con diverse deliberazioni di Giunta Regionale, ha chiesto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali la declaratoria degli eventi avversi nei territori danneggiati per l'applicazione delle provvidenze di cui al decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004.

Il Ministero, sulla base delle proposte formulate dalla Regione, ha provveduto ad emanare i sotto elencati decreti di declaratoria dell'eccezionalità delle avversità atmosferiche:

In seguito alla emanazione dei suddetti decreti, la Commissione Europea con distinte decisioni ha autorizzato gli interventi previsti dalla normativa vigente.

Successivamente all'emissione dei suddetti Decreti di declaratoria, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con D.M. n. 5.333 del 18/05/2007 ha assegnato ed accreditato alla Regione Puglia la somma complessiva di euro 4.491.000,00. Le suddette risorse sono state iscritte in bilancio, sia nella parte Entrate sul capitolo 2057811, formazione 2007 che nella parte Spesa sul capitolo 114250, gestione residui di stanziamento 2007.

Con il medesimo Decreto 5.333/07, il Ministero ha disposto che le Regioni, in relazione ai fabbisogni accertati a conclusione dell'istruttoria delle richieste di spesa e tenuto conto delle esigenze di priorità nella erogazione degli aiuti, provvedono alla ripartizione delle somme assegnate tra le diverse tipologie di intervento previste dagli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 102/04.

Per utilizzare le suddette risorse, assegnate e accreditate con vincolo di destinazione, risulta necessario procedere al riparto fra le Amministrazioni provinciali interessate, delegate dalla legge regionale 24/90 ad esercitare le funzioni in materia di avversità atmosferiche, al fine di stabilire i limiti di operatività in rapporto all'ammontare delle domande presentate, entro i termini prescritti, dalle imprese agricole, istruite o in corso d'istruttoria. In particolare, l'art. 6 della legge regionale n. 10 del 3/10/1989 ha stabilito che l'ammontare delle provvidenze concedibili agli aventi diritto non potrà superare in nessun caso l'ammontare delle risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato con i provvedimenti di riparto in relazione alle disponibilità del Fondo di Solidarietà Nazionale.

Poiché l'art. 16 del Decreto Legislativo 29/3/2004, n. 102 ha abrogato, tra l'altro, la legge 185/92 e s.m.i. e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2 del D.M. 5.333/07, conseguentemente spetta alle Regioni

provvedere alla ripartizione delle somme tra le diverse tipologie di intervento previste dalla normativa vigente.

Le risorse finanziarie assegnate ed accreditate dallo Stato con il D.M. 5.333/07, ammontanti complessivamente ad euro 4.491.000,00 risultano estremamente ridotte rispetto al fabbisogno finanziario stimato e richiesto in sede di declaratoria dell'evento avverso. In considerazione di così ridotte risorse finanziarie, l'Ufficio Credito Agrario e Avversità Atmosferiche ha attivato, presso le Amministrazioni Provinciali interessate, il monitoraggio della effettiva spesa, al fine di consentire una equa distribuzione dei fondi disponibili. Rilevato che alcune Amministrazioni Provinciali interessate non hanno dato riscontro alla richiesta di monitoraggio della spesa, si ritiene opportuno procedere al riparto dei fondi disponibili per territorio provinciale in misura proporzionale ai danni stimati dagli Uffici Provinciali dell'Alimentazione competenti per territorio: criterio applicato dallo stesso Ministero in sede di riparto tra le Regioni delle risorse disponibili recate nel Fondo di Solidarietà Nazionale.

A tal fine, si è proceduto a quantificare la percentuale di riparto per Provincia in base ai danni stimati per territorio provinciale:

Di conseguenza, nel rispetto delle aliquote su determinate, si propone di effettuare il riparto dell'importo euro 4.491.000,00 assegnato e accreditato dal Ministero delle Politiche Agricole con D.M. 5.333/07, attribuendo a ciascuna Amministrazione provinciale il sotto riportato limite di operatività:

Si propone, infine, di stabilire che le Amministrazioni Provinciali nell'utilizzare le risorse relative ai suddetti limiti di operatività debbano fare riferimento a ciascuna delle tipologie di intervento indicate nei decreti di declaratoria sopra riportati. Inoltre, per gli interventi sulle produzioni, le stesse Amministrazioni dovranno rispettare le seguenti priorità di finanziamento:

- a) operazioni di proroga e successivo consolidamento delle esposizioni debitorie;
- b) prestiti quinquennali relativi alle necessità di conduzione per l'annata successiva all'evento avverso;
- c) contributi in conto capitale sulla produzione perduta.

Le Amministrazioni Provinciali con apposito atto amministrativo procederanno al riparto delle risorse finanziarie e trasmetteranno all'Area Politiche per lo sviluppo rurale - Servizio Agricoltura - Ufficio Credito agrario e Avversità atmosferiche copia dello stesso provvedimento. Successivamente, nel provvedimento relativo al rilascio del Nulla osta agli aventi diritto e agli Istituti di Credito, le stesse Amministrazioni dovranno fare esplicito riferimento al termine perentorio di giorni 300, per il perfezionamento delle operazioni creditizie.

Nel caso in cui le operazioni creditizie relative alla lettera a) e b) su riportate non vengano perfezionate dagli Istituti di Credito entro e non oltre il termine perentorio di giorni 300 dalla data dell'emissione del nulla osta provinciale, le risorse finanziarie disponibili saranno erogate ai titolari di nulla osta nella misura prevista dall'art. 5, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 102/04, attivando la seguente procedura:

- trascorso il termine perentorio di giorni 300, le Amministrazioni delegate chiederanno agli Istituti di credito convenzionati l'elenco delle domande per le quali non sono state perfezionate le operazioni creditizie relative alla proroga e successivo consolidamento delle esposizioni debitorie, provvedendo successivamente a trasmetterli all'Ufficio Credito Agrario ed Avversità Atmosferiche - Servizio Agricoltura dell'Area Politiche per lo sviluppo rurale;
- l'Ufficio Credito agrario e Avversità atmosferiche del Servizio Agricoltura, espletata l'istruttoria, la verifica ed il pagamento del concorso regionale sugli interessi in forma atualizzata, relativo alle operazioni perfezionate dagli Istituti di Credito, comunicherà alle Amministrazioni delegate la disponibilità residua delle somme assegnate dalle stesse agli Istituti di Credito in sede di riparto delle risorse per le operazioni creditizie.
- il concorso regionale sugli interessi da concedere agli aventi diritto che non hanno perfezionato con gli Istituti di credito le operazioni creditizie di cui alla lettera a) e b) sarà erogato in forma contributiva, nella misura prevista dall'art. 5, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 102/2004. Il concorso sugli

interessi sarà calcolato al tasso di riferimento vigente al momento del riparto delle risorse finanziarie tra gli Istituti di Credito convenzionati, sommando l'importo del concorso sugli interessi della prima annualità posticipata e l'importo del concorso sugli interessi attualizzato delle annualità successive alla scadenza della prima annualità posticipata. Il tasso di attualizzazione sarà pari al costo della provvista relativo al tasso di riferimento regolante il prestito. Nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non fossero sufficienti, la erogazione sarà effettuata in misura proporzionale alle disponibilità finanziarie destinate alla medesima tipologia di intervento.

Per una corretta applicazione della normativa, si rammenta che la concessione del nulla osta e conseguente perfezionamento dell'operazione creditizia relativa al consolidamento delle esposizioni debitorie deve essere giustificata dalle attestazioni bancarie, dalle quali si deve evincere che tali esposizioni debitorie, scadute e non pagate, sono state poste in essere prima dell'evento avverso e scadenti entro l'annata agraria di riferimento all'evento avverso. Si precisa, inoltre, che al fine di evitare compensazioni eccessive, l'importo dell'aiuto erogabile non deve superare il livello medio della produzione durante il periodo normale moltiplicato per il prezzo medio dello stesso periodo, da cui si deve sottrarre la produzione effettiva nell'anno in cui si è verificato l'evento moltiplicata per il prezzo medio in quell'anno.

Qualora, a seguito della definizione dell'iter istruttorio delle domande di intervento previste dai decreti di declaratoria si verificassero delle economie rispetto al limite di operatività assegnato, le Amministrazioni Provinciali dovranno comunicare con tempestività l'eventuale importo residuo, al fine di consentire al Servizio Agricoltura di procedere, con apposito atto giuntale, ad una redistribuzione fra le Amministrazioni delegate delle risorse rese disponibili.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e S.M. e I.” La spesa derivante dal presente provvedimento pari ad euro 4.491.000,00, trova copertura sul capitolo 114250 del bilancio 2009 - Residui di stanziamento 2007; All'impegno e liquidazione del concorso nel pagamento degli interessi agli Istituti di credito e all'accreditamento dei fondi alle Amministrazioni provinciali e comunali delegate si farà luogo con successivi provvedimenti, rispettivamente sulla base dei rendiconti bancari e delle richieste delle Amministrazioni provinciali, in attuazione della legge regionale n. 24/90.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 - comma 4 - lettera k) della legge regionale n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della Posizione Organizzativa n. 20, dal Dirigente f.f. dell'Ufficio e dal Dirigente ad interim del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate, in ordine alle modalità e ai criteri di ripartizione dell'importo complessivo di euro 4.491.000,00 per gli interventi a favore delle imprese agricole ricadenti nei territori danneggiati dagli eventi avversi dichiarati

di carattere eccezionale con i DD.MM n. 93 del 14/02/2006, n. 95 del 05/04/2006, n. 110 del 17/10/2006, n. 119 del 04/12/2006, n. 122 del 14/11/2006 e n. 143 del 03/04/2007;

- di ripartire la citata somma di euro 4.491.000,00 come di seguito riportato:
- di stabilire che le risorse assegnate con il presente provvedimento rappresentano il limite complessivo di operatività per ciascuna Amministrazione Provinciale entro cui devono essere contenute le richieste di accreditamento di fondi per i contributi a fondo perduto previste dalla normativa vigente e per il rilascio dei Nulla Osta provinciali per la concessione delle provvidenze creditizie;
- di stabilire che all'impegno e liquidazione del concorso nel pagamento degli interessi agli Istituti di credito e all'accredito dei fondi alle Amministrazioni provinciali e comunali si farà luogo con successivi provvedimenti, rispettivamente sulla base dei rendiconti bancari e delle richieste delle Amministrazioni provinciali, in attuazione della l.r. n. 24/90;
- di stabilire, inoltre, che la liquidazione agli Istituti di credito del concorso nel pagamento degli interessi sarà effettuata in forma attualizzata alla scadenza della prima annualità posticipata. Il tasso di attualizzazione sarà pari al costo della provvista relativo al tasso di riferimento regolante il prestito;
- di stabilire che le Amministrazioni Provinciali nell'utilizzare le risorse relative ai suddetti limiti di operatività debbano fare riferimento a ciascuna delle tipologie di intervento indicate nei decreti di declaratoria sopra riportati. Inoltre, per gli interventi sulle produzioni, le stesse Amministrazioni dovranno rispettare le seguenti priorità di finanziamento:
 - a) operazioni di proroga e successivo consolidamento delle esposizioni debitorie;
 - b) prestiti quinquennali relativi alle necessità di conduzione per l'annata successiva all'evento avverso;
 - c) contributi in conto capitale sulla produzione perduta;
- di stabilire che il perfezionamento delle operazioni creditizie dovrà avvenire entro il termine perentorio di giorni 300 dalla data del rilascio del nulla osta provinciale;
- di stabilire nel caso in cui le operazioni creditizie relative alla lettera a) e b) su riportate non vengano perfezionate dagli Istituti di Credito entro e non oltre il termine perentorio di giorni 300 dalla data dell'emissione del nulla osta provinciale, le risorse finanziarie disponibili saranno erogate ai titolari di nulla osta nella misura prevista dall'art. 5, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 102/04, attivando la seguente procedura:
 - trascorso il termine perentorio di giorni 300, le Amministrazioni delegate chiederanno agli Istituti di credito convenzionati l'elenco delle domande per le quali non sono state perfezionate le operazioni creditizie relative alla proroga e successivo consolidamento delle esposizioni debitorie, provvedendo successivamente a trasmetterli all'Ufficio Credito Agrario ed Avversità Atmosferiche - Servizio Agricoltura dell'Area Politiche per lo sviluppo rurale;
 - l'Ufficio Credito Agrario ed Avversità Atmosferiche del Servizio Agricoltura, espletata l'istruttoria, la verifica ed il pagamento del concorso regionale sugli interessi in forma attualizzata, relativo alle operazioni perfezionate dagli Istituti di Credito, comunicherà alle Amministrazioni delegate la disponibilità residua delle somme assegnate dalle stesse agli Istituti di Credito in sede di riparto delle risorse per le operazioni creditizie.
 - il concorso regionale sugli interessi da concedere agli aventi diritto che non hanno perfezionato con gli Istituti di credito le operazioni creditizie di cui alla lettera a) e b) sarà erogato in forma contributiva, nella misura prevista dall'art. 5, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 102/04. Il concorso sugli interessi sarà calcolato al tasso di riferimento vigente al momento del riparto delle risorse finanziarie tra gli Istituti di Credito convenzionati, sommando l'importo del concorso sugli interessi della prima annualità

posticipata e l'importo del concorso sugli interessi attualizzato delle annualità successive alla scadenza della prima annualità posticipata. Il tasso di attualizzazione sarà pari al costo della provvista relativo al tasso di riferimento regolante il prestito. Nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non fossero sufficienti, la erogazione sarà effettuata in misura proporzionale alle disponibilità finanziarie destinate alla medesima tipologia di intervento;

- di stabilire che qualora, a seguito della definizione dell'iter istruttorio delle domande di intervento previste dai decreti di declaratoria, si verificassero delle economie rispetto al limite di operatività assegnato, le Amministrazioni Provinciali dovranno comunicare con tempestività l'eventuale importo residuo, al fine di consentire al Servizio Agricoltura di procedere, con apposito atto giuntale ad una redistribuzione fra le Amministrazioni delegate delle risorse rese disponibili;

- di stabilire che per eventuali variazioni compensative che si rendessero necessarie nell'ambito delle risorse assegnate, le Amministrazioni Provinciali dovranno presentare formale richiesta al Servizio Agricoltura. La relativa approvazione avverrà con atto dirigenziale;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della lettera a) dell'art. 6, della L.R. n. 13 del 12/04/1994;

- di incaricare il Servizio Agricoltura - Ufficio Credito Agrario e Avversità Atmosferiche di trasmettere copia del presente provvedimento alle Amministrazioni Provinciali delegate dalla l.r. n. 24/90, per gli adempimenti di propria competenza.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
